Sintesi C-36/20 PPU - 1

Causa C-36/20 PPU

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

25 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Juzgado de Instrucción n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana (giudice istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

20 gennaio 2020

Ricorrente:

Ministerio Fiscal (pubblico ministero, Spagna)

Resistente:

VL

Oggetto del procedimento principale

Allontanamento di un cittadino di un paese terzo.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Determinare se i giudici istruttori possono essere considerati un'autorità dinanzi alla quale i richiedenti protezione internazionale possono dichiarare la volontà di chiedere tale protezione. In caso affermativo, stabilire talune conseguenze giuridiche derivanti da detta considerazione.

Il fondamento giuridico è l'articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

1) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma[,] della direttiva 2013/32/UE prevede l'ipotesi in cui le domande di protezione internazionale sia[no]

presentat[e] ad altre autorità che, in virtù del diritto nazionale, non sono competenti per la loro registrazione, nel qual caso gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se tale disposizione debba essere interpretata nel senso di considerare i giudici istruttori, competenti a pronunciarsi sul trattenimento o meno di cittadini stranieri a norma del diritto nazionale spagnolo, come una delle "altre autorità" che non sono competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale, ma [dinanzi alle] quali[,]i richiedenti possono dichiarare la loro volontà di introdurre una siffatta domanda.

- 2) Se, qualora sia considerata una di tali autorità[,] l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE debba essere interpretato nel senso che il giudice istruttore è tenuto a indicare ai richiedenti i luoghi e le modalità con cui possono presentare le domande di protezione internazionale, e che, nell'ipotesi di introduzione di una siffatta domanda, detto giudice deve trasmettere gli atti all'organo competente a norma del diritto nazionale per la registrazione e il trasferimento della domanda di protezione internazionale, nonché all'autorità amministrativa competente affinché siano concesse al richiedente le misure di accoglienza di cui all'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE.
- 3) Se [l'][a]rticolo 26 della direttiva 2013/32/UE e l'articolo 8 della direttiva 2013/33/UE debba[no] essere interpretat[i] nel senso che non occorre disporre il trattenimento del cittadino di un paese terzo, salvo che sussistano i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE, in quanto il richiedente è tutelato dal principio di non respingimento dal momento in cui ha manifestato la propria volontà dinanzi al giudice istruttore.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

- Articoli 67 e 78 TFUE.
- Articoli 18, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Articoli 6, 9, 12 e 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
- Articoli 8, 9, 10 e 17 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

- Articoli 58.4, 61, 62 e 64.5 della Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (legge generale n. 4/2000 sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale), dell'11 gennaio (BOE n. 10, del 12/01/2000).
- Articoli 2, 3 e 5 della Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (legge n. 12/2009 sulla regolamentazione del diritto di asilo e della protezione sussidiaria), del 30 ottobre (BOE n. 263, del 31/10/2009).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- Il 12 dicembre 2019 un gommone, su cui si trovava VL insieme ad altri 44 uomini di origine subsahariana e che intendeva fare ingresso in Spagna, è stato fermato. Gli occupanti del gommone sono stati imbarcati su una nave addetta al soccorso in mare che ha attraccato a Gran Canaria il giorno stesso.
- Il 13 dicembre 2019, dopo una prima assistenza umanitaria e medica da parte della Croce Rossa e del Servizio sanitario delle Canarie, sono stati portati nei locali della polizia, in cui è stato redatto verbale di arresto ed è stata data lettura dei diritti di cui potersi avvalere. Lo stesso giorno, la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas (sottodelegazione del governo nella provincia di Las Palmas) ha adottato un accordo di respingimento in quanto essi avevano voluto entrare illegalmente in Spagna, e ha richiesto il loro accoglimento in un centro di permanenza per i rimpatri (in prosieguo: il «CPR»).
- Il 14 dicembre 2019 VL è messo a disposizione del giudice del rinvio, lo Juzgado de Instrucción n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana (giudice istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana, Spagna), al fine di decidere sul suo trattenimento nel CPR. Il giudice del rinvio ha avviato l'istruzione preliminare e ha emesso un'ordinanza mediante cui ha acconsentito ad accogliere la dichiarazione di VL, il quale è stato informato dei suoi diritti ed è stato assistito da un avvocato e interprete della lingua bambara. Gli sono stati comunicati i suoi diritti e lo stesso ha dichiarato la sua intenzione di chiedere protezione internazionale in quanto aveva fondati motivi di temere di essere perseguitato per motivi di razza o appartenenza a un determinato gruppo sociale, a causa della guerra nel suo paese di origine, il Mali, e paventava di essere rimpatriato in quanto avrebbe potuto essere ucciso. La dichiarazione è stata trasmessa al pubblico ministero, il quale non si è opposto al trattenimento in un CPR.
- 4 La domanda di protezione internazionale è stata altresì trasmessa alla Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Commissione spagnola di aiuto ai rifugiati), che ha dichiarato che non vi era alcun posto di prima accoglienza disponibile ma che avrebbe potuto esservi posto di assistenza umanitaria presso la Croce Rossa, nell'attesa di ottenere posto per i richiedenti protezione internazionale. La Croce

Rossa ha riferito che disponeva di 16 posti di assistenza umanitaria disponibili ma questi avrebbero dovuto essere gestiti tramite la polizia o la delegazione del governo. Di conseguenza, il giudice del rinvio ha deferito le rispettive funzioni a tali autorità ai fini del trattamento del posto per motivi umanitari.

- 5 È stata inoltre emessa un'ordinanza mediante cui si richiedeva alla polizia, dal momento che VL e le altre 25 persone per cui era stato richiesto il trattenimento in un CPR avevano dichiarato la loro intenzione di chiedere protezione internazionale, e che tale domanda era stata presentata a un'autorità non competente per la registrazione a norma del diritto nazionale, di procedere al rilascio dell'opportuno documento di manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. La suddetta ordinanza è stata emessa al fine di ottemperare all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, secondo cui gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. In tale ordinanza si richiedeva inoltre al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Ministero del lavoro, delle migrazioni e della previdenza sociale, Spagna), tra le varie amministrazioni pubbliche, che fosse concesso un posto di accoglienza umanitaria ai richiedenti protezione internazionale, in quanto non disponevano di mezzi di sussistenza.
- Il Ministero del lavoro, delle migrazioni e della previdenza sociale ha comunicato che vi erano 12 posti di accoglienza umanitaria disponibili da attribuire ai suddetti richiedenti secondo criteri di vulnerabilità. Per quanto riguarda i restanti 14 richiedenti, tra cui VL, è stato concordato l'accoglimento in un CPR in assenza di altri mezzi di accoglienza umanitaria anche per i richiedenti protezione internazionale. È stata quindi emessa un'ordinanza mediante cui si conveniva il trattenimento di VL in un CPR in mancanza di diversa soluzione di alloggio, sebbene fosse stato rilevato che costui non poteva essere accolto a tali condizioni, e affinché la domanda di protezione internazionale potesse essere trattata in detto CPR. Prima di essere condotto al CPR, un funzionario di polizia si è presentato dinanzi al giudice del rinvio per notificare l'esistenza di un appuntamento per il colloquio concernente la domanda di protezione internazionale per coloro che ne avevano fatto richiesta, ai sensi dell'ufficio menzionato al precedente punto 4.
- 7 Il 18 dicembre 2019, il pubblico ministero ha presentato appello avverso la citata ordinanza. Il pubblico ministero ritiene che tale ordinanza non sia conforme alla finalità per cui è prevista, ossia, il respingimento del cittadino straniero, e che il giudice del rinvio abbia ecceduto i limiti del suo potere in quanto non competente a ricevere la dichiarazione di manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. L'avvocato di VL ha inoltre proposto ricorso avverso la citata ordinanza avendo constatato che non era possibile trattenere detto individuo in un CPR a norma delle direttive 2013/32 e 2013/33.
- 8 Nutrendo dubbi in merito a tali ricorsi, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre il presente rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo di sottoporlo al procedimento d'urgenza.

Argomenti principali delle parti nel procedimento principale

- Il pubblico ministero sostiene che il giudice istruttore non è competente a ricevere la dichiarazione relativa alla domanda di protezione internazionale, giacché il giudice istruttore non è uno degli organi dinanzi a cui è possibile esprimere la volontà di chiedere asilo tra quelli previsti dalla Ley de Asilo (legge sull'asilo). Il pubblico ministero ritiene che il giudice istruttore debba limitarsi a prendere in considerazione, al fine di concedere o meno il trattenimento, il soggiorno irregolare del cittadino straniero, per garantire il respingimento verso il suo paese d'origine. Lo stesso considera che la domanda di protezione internazionale presentata al giudice istruttore non costituisce una ragione sufficiente per non concedere il trattenimento nel CPR. Inoltre, reputa che il giudice istruttore ha ecceduto i limiti del suo potere in quanto ha posto domande nella sua dichiarazione al cittadino di un paese terzo in merito a tale questione e ha cercato una soluzione di alloggio di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale o in mancanza di accoglienza umanitaria.
- VL sostiene che il giudice istruttore è competente a ricevere la dichiarazione relativa alla domanda di protezione internazionale. Ritiene che, tenuto conto del fatto che il trattenimento nel CPR è accordato al fine di garantire il respingimento e che i richiedenti protezione internazionale non possono essere rimpatriati nel loro paese d'origine, la dichiarazione relativa alla domanda di protezione internazionale deve produrre effetto dal momento in cui essa è presentata, e non deve quindi essere concesso il loro accoglimento nel CPR.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32 prevede che, se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
- Il giudice del rinvio, lo Juzgado de Instrucción n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana (giudice istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana), sostiene che il giudice istruttore è una di quelle "altre autorità" che, senza essere competente per la registrazione della domanda a norma del diritto nazionale, può, ai sensi della direttiva 2013/32, chiedere a chiunque se è competente affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi come in essa stabilito. Ritiene che, qualora la Corte di giustizia condivida tale posizione, il giudice istruttore sia tenuto al trasferimento della domanda all'organo competente per la registrazione e al trattamento, richiedendo un appuntamento per la sua formalizzazione. In tal modo, dal momento in cui effettuasse il trasferimento della domanda all'organo competente e si procedesse alla registrazione, detto individuo avrebbe lo status di richiedente protezione internazionale e sarebbe tutelato dal principio di non respingimento.

- D'altra parte, il giudice del rinvio rileva che i giudici istruttori, i quali sono competenti a concedere o meno il trattenimento dei cittadini stranieri, devono a tal fine prendere in considerazione talune circostanze elencate all'articolo 62 della legge generale n. 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, tra cui figurano il rischio di mancata comparizione per carenza di domicilio o di documentazione identificativa e le azioni del cittadino straniero intese a ostacolare o a evitare l'allontanamento, la presenza di condanne o sanzioni amministrative precedenti e di altri procedimenti penali o procedure amministrative pendenti, nonché l'esistenza di un'infermità grave del cittadino straniero. Il giudice del rinvio ritiene che tali circostanze non siano elencate in modo esaustivo nella citata disposizione.
- Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2013/32, non è applicabile il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. Detto articolo fa riferimento alla direttiva 2013/33, che sancisce all'articolo 8 il principio di non trattenimento a carattere generale dei richiedenti protezione internazionale, nonché i presupposti sulla base dei quali è applicabile il trattenimento e la possibilità di adottare misure alternative. A sua volta, l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32 prevede che i richiedenti siano tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale.
- Orbene, il giudice del rinvio considera che tali direttive impongono a tutti i giudici istruttori di informare e di porre domande sulla volontà del cittadino di un paese terzo di chiedere protezione internazionale, affinché, qualora non concorrano i requisiti di cui al citato articolo 8, non si proceda al trattenimento e, nel caso in cui lo stesso sia concesso, si garantisca che i richiedenti protezione internazionale siano tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale. Allo stesso modo, siffatta dichiarazione di volontà in tal senso comporterebbe la concessione delle misure di accoglienza previste nelle suddette direttive.